



REGOLAMENTO DELLA ZONA BOLOGNA

ART. 1 [COMPOSIZIONE ASSEMBLEA DI ZONA]

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dello Statuto dell'AGESCI, fanno parte dell'Assemblea di Zona tutti i Capi e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Zona e, con diritto di voto e solo elettorato attivo, gli adulti in servizio educativo censiti nella Zona che stanno ancora completando l'iter formativo; con solo diritto ad essere eletti i Capi a disposizione censiti in Zona¹.

ART. 2 [VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA] - § 1. L'Assemblea di Zona risulta validamente costituita:

- a) in prima convocazione: con la presenza personale di almeno il 20% dei Capi titolari del diritto all'elettorato attivo, esponenti di almeno il 3/4 dei gruppi censiti nella Zona;
- b) in seconda convocazione: con la rappresentanza di almeno i 2/3 dei Gruppi censiti nella Zona, attraverso la presenza personale di almeno un Capo per Gruppo.

§ 2. Ai fini del computo dei quorum di cui al comma precedente si procederà mediante gli elenchi stilati in occasione del censimento dell'anno-scout in corso.

§ 3. La verifica del numero legale per la validità dell'Assemblea è svolta dalla Presidenza dell'Assemblea, in qualsiasi momento, qualora lo richiedano:

- a) almeno tre Capi Gruppo od un membro del Comitato di Zona in carica;
- b) almeno il 10% dei presenti all'Assemblea, personalmente o a mezzo delega, titolari del diritto all'elettorato attivo.

§ 4. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento, ma le attività e le votazioni svolte dall'Assemblea prima della verifica sono considerate valide a tutti gli effetti.

§ 5. Qualora non si raggiunga una delle due soglie di validità di cui alla lettera a) del precedente primo comma, i Responsabili di Zona convocheranno una nuova Assemblea non prima di 8 giorni e non successivamente a 30 giorni dalla data dell'Assemblea indicata nella prima convocazione.

§ 6. Qualora non si raggiunga la soglia di

validità di cui alla lettera b) del precedente primo comma, i Responsabili di Zona convocheranno una nuova Assemblea in coincidenza del primo Consiglio di Zona utile, così come risultante dal Calendario annuale di Zona.

ART. 3 [DIRITTO DI DELEGA]² - § 1. In caso di giustificato impedimento a partecipare all'Assemblea ogni membro può delegare un altro Capo titolare del diritto all'elettorato attivo a rappresentarlo ed esercitare anche per lui il diritto di voto. Nondimeno, tale rappresentanza non può essere computata ai fini della verifica del quorum di cui all'art. 2, commi 1, 3 e 4.

§ 2. Ogni capo può avere non più di una delega.

§ 3. La delega deve essere formulata per iscritto in calce all'avviso di convocazione recapitato - a mezzo posta, anche elettronica o a mani dal Capo Gruppo - al delegante.

§ 4. La registrazione delle deleghe - previo deposito dell'avviso di cui al precedente comma, congiuntamente alla relativa busta, se presente - deve avvenire all'atto dell'iscrizione e non è ammessa durante i lavori dell'Assemblea.

ART. 4 [CONVOCAZIONE] - § 1. Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 dello Statuto dell'AGESCI, il Calendario di Zona deve prevedere almeno un'Assemblea di Zona, di cui è individuata la data.

§ 2. La convocazione deve essere fatta congiuntamente dai Responsabili di Zona ed annunciata - unitamente all'ordine del giorno - con preavviso di almeno 20 giorni, secondo ambedue le seguenti modalità:

- a) ai singoli Capi, a mezzo del servizio di posta elettronica;
- b) ad almeno un Capo Gruppo delle Co.Ca. della Zona, a mezzo di comunicazione scritta - recapitata a mani o a mezzo del servizio postale - con l'esplicita avvertenza di consegnarne copia ai Capi del Gruppo sprovvisti di e-mail.

§ 3. Alla formazione dell'ordine del giorno provvedono i Responsabili su proposta del Comitato e del Consiglio di Zona; ogni Co.Ca. può chiedere che vengano posti all'O.d.G. argomenti di suo interesse, purché presentati non oltre il

¹ Non sfugga la differenza tra "Capi" (nominati dall'Associazione) e "adulti in servizio educativo" (cfr. regolamenti AGESCI Organizzazione e Fo.Ca.). se è vero che la distinzione non rileva per l'elettorato attivo, viceversa è valevole per l'elettorato passivo, laddove si parla - nello Statuto AGESCI - di "Capi" censiti.

² Si noti che si parla di "diritto" di delega: l'istituto non è esclusivante volto a facilitare il superamento del quorum, ma è anche un diritto riconosciuto a chi - non potendo partecipare - vuole comunque esprimere la sua posizione. Ciò pertanto, sarebbero da vedersi con sfavore le limitazioni a datto diritto.



REGOLAMENTO DELLA ZONA BOLOGNA

Consiglio di Zona precedente - così come da Calendario annuale di Zona - all'annunciata Assemblea.

§ 4. In ogni O.d.G. deve essere prevista la voce «Varie ed eventuali», per la trattazione di argomenti comunque non suscettibili di votazione durante l'Assemblea annunciata.

ART. 5 [SVOLGIMENTO DEI LAVORI] - § 1. La presidenza dell'Assemblea è assunta dai Responsabili di Zona, i quali possono delegare le loro funzioni di presidenti ad un moderatore scelto discrezionalmente dagli stessi.

§ 2. I Presidenti od il moderatore delegato possono fare o prescrivere quanto occorre affinché lo svolgimento dell'Assemblea avvenga in modo razionale e proficuo, eventualmente avvalendosi di un segretario e di tre scrutatori; tra l'altro, essi possono variare l'ordine cronologico degli argomenti dell'ordine del giorno.

§ 3. Nell'Assemblea di Zona le deliberazioni vengono assunte mediante l'approvazione di singole mozioni.

§ 4. Per l'esame delle mozioni eventualmente presentate nel corso dell'Assemblea, viene formato - se necessario - un comitato mozioni che, d'intesa con i presentatori, può apporvi modifiche formali nonché coordinare fra loro mozioni di contenuto analogo.

ART. 6 [DISCUSSIONE] - § 1. I Capi che richiedono la parola intervengono - salvo diverso avviso dei Presidenti o del moderatore delegato - nell'ordine di iscrizione, mentre coloro che chiedono la parola per mozione d'ordine hanno diritto alla parola al termine dell'intervento in corso.

§ 2. Il dibattito avente ad oggetto le singole mozioni d'ordine è limitato - salvo diverso avviso dei Presidenti o del moderatore delegato - ad un intervento a favore e uno contro, quindi la mozione viene messa ai voti.

ART. 7 [OPERAZIONI DI VOTO E DELIBERAZIONI] - § 1. Le deliberazioni vengono approvate mediante votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi, fatta eccezione per le votazioni riguardanti persone, che avvengono a scrutinio segreto.

§ 2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi, compresi quelli risultanti dalle deleghe.

§ 3. Per la elezione dei Responsabili di Zona è richiesto un quorum pari alla metà più uno degli iscritti all'Assemblea.

§ 4. Ogni deliberazione avente ad oggetto l'assetto della Zona (divisione, accorpamento, fusione) è preceduta da un parere obbligatorio espresso dalla maggioranza relativa dei Gruppi censiti in Zona; ai fini della sua validità dell'eventuale deliberazione difforme dal menzionato parere è necessaria la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

ART. 8 [CONVEGNO DI ZONA] - Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22 dello Statuto AGESCI, sono applicabili al Convegno di Zona gli artt. 5, 6, 7 e 9 del presente regolamento, in quanto compatibili.

ART. 9 [REGOLAMENTO] - § 1. Per quanto non esplicitamente espresso nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'AGESCI.

§ 2. Qualora lo Statuto AGESCI venga modificato con norme che esplicano effetti diretti sul funzionamento delle singole Assemblee / Convegni di Zona, le norme del presente Regolamento vengono automaticamente sostituite da quelle norme nazionali³.

§ 3. Le deliberazioni di modifica di parti essenziali del vigente Regolamento non sono valide se non sono contestuali da nuove norme che permettano all'Assemblea di adempiere a quanto previsto ai sensi dello Statuto AGESCI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I. [ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DI ZONA] - Il presente Regolamento di Zona è immediatamente applicabile nel corso della stessa Assemblea di Zona nella quale viene deliberato, anche per tutte le votazioni successive a quella relativa alla sua approvazione e contenute nel previsto ordine del giorno.

II. [PUBBLICAZIONE] - La conoscenza del testo del presente Regolamento di Zona è garantita mediante le forme previste all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) per la convocazione dell'Assemblea di Zona.

³ Il comma si rende necessario al fine di evitare che una modifica di una fonte sovra-ordinata sia di fatto subordinata dal recepimento da una fonte sotto-ordinata; si pensi al precedente regolamento, più restrittivo del novellato Statuto per quanto riguardava l'elettorato attivo. Per parecchio si è negato il voto a chi ne aveva diritto ...